



ALLEGATO A alla Dgr n. 315 del 15 marzo 2016

pag. 1/38

**INIZIATIVA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 15/2014 PER ATTIVARE IL
NEGOZIATO CON IL GOVERNO AL FINE DEL REFERENDUM REGIONALE
PER IL RICONOSCIMENTO DI ULTERIORI FORME DI AUTONOMIA
DELLA REGIONE DEL VENETO**

Relazione

Il presente documento contiene la proposta, redatta nella forma di un articolato per essere maggiormente comprensibile, con cui il Presidente della Regione Veneto avvia con il Governo il negoziato, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 15 del 19 giugno 2014, al fine di definire gli ambiti di maggiore autonomia che potranno essere riconosciuti alla Regione del Veneto rispetto alle altre Regioni a Statuto Ordinario e sulla cui base verrà chiesto agli elettori veneti di esprimere la propria opinione mediante un referendum consultivo, in attuazione di quanto previsto dalla suddetta legge regionale n. 15/2014, appunto titolata "*Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto*".

Dato il particolare momento storico attraversato dal nostro Paese, dove la congiuntura economico-finanziaria incide in maniera determinante sullo status di vita, sia delle imprese che delle famiglie, appare quanto mai opportuno consentire al corpo elettorale veneto di esprimere il proprio voto, prima di intraprendere il complesso percorso, previsto dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione, in merito ad una possibile acquisizione di un'autonomia differenziata da parte della nostra Regione. La Corte Costituzionale, peraltro, con la sentenza n. 118 del 2015 ha pienamente legittimato tale percorso.

Si rammenta che la suddetta previsione costituzionale dell'art.116, III comma, finora rimasta del tutto priva di applicazione nonostante le diverse richieste regionali, prevede che: "*Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata*".

Va da sé, pertanto, che il ricorso all'istituto del referendum consultivo se da un lato si configura come assunzione di massima responsabilità da parte della Regione come Istituzione, dall'altro si contestualizza in un profondo e radicato principio costituzionale, che individua nella volontà popolare il bene supremo della "*democrazia*".

E' un impegno forte ed importante, che dovrà portare la gestione della cosa pubblica verso un processo di sviluppo e autodeterminazione strategica, da un lato delle risorse da impiegarsi e dall'altro degli obiettivi da raggiungere, che dovranno necessariamente contestualizzarsi in un quadro generale di priorità e di tempi.

Questo è un traguardo ambizioso che la Regione Veneto intende darsi e del quale il popolo veneto deve essere parte attiva assieme alle istituzioni, al fine di raggiungere una soddisfazione alta di quei bisogni, che richiedono una creazione sistematica di servizi il più possibile aderenti alle peculiarità del territorio e alle sue esigenze.

La Regione intende quindi negoziare con il Governo.

Negoziare anzitutto il contenuto del referendum alla luce della seguente proposta, e, una volta conosciuto l'esito dello stesso intraprendere, se positivo, il percorso di cui all'art.116, III comma, Cost. per un'autonomia differenziata.

Con l'approvazione della presente proposta si intende, pertanto, attivare tale processo incaricando il Presidente della Giunta regionale a condurre un negoziato finalizzato al pieno e consapevole

svolgimento del referendum, individuando in linea di massima i temi e i contenuti dell'autonomia normativa, amministrativa e finanziaria sui quali si ritiene opportuno - seppure con la formulazione generica del quesito prevista dalla legge regionale n. 15 del 2014 e riconosciuta legittima dalla Corte costituzionale ("Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?") - poi consultare la popolazione.

Si ribadisce, in particolare, che l'iniziativa del Presidente della Regione, dott. Luca Zaia, è autorizzata dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 15/2014 che prevede: "*1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad instaurare con il Governo un negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto*".

La legge regionale in parola consente inoltre – lo si ricorda - alla Regione, nel caso che il negoziato non giunga a buon fine, di procedere comunque all'indizione del referendum.

Qualora quest'ultimo abbia esito positivo, la Regione attiverà il percorso previsto dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione, forte del fatto che, nel merito, la Regione del Veneto – con le sue peculiarità e specificità, nonché con una capacità di gestione e un grado di efficienza politico-amministrativa invero non propria di tutte le Regioni italiane – ritiene di essere in grado di esercitare al meglio le funzioni legislative richieste. In particolare ritiene di essere meritevole di uno specifico riconoscimento da parte dello Stato, mediante l'assegnazione alla Regione stessa sia di alcune materie di competenza legislativa "esclusiva" statale (nell'ambito di quelle menzionate dal terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione), sia di materie di competenza legislativa c.d. "ripartita" o "concorrente" (categoria anch'essa espressamente menzionata nel terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione).

Il Veneto – ove vengano assicurati alla Regione effettivi "autonomia finanziaria di entrata e di spesa", "risorse autonome", "tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" e "compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al [suo] territorio", di cui all'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione (si tratta di una disposizione espressamente richiamata dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione) – è in grado non solo di "finanziare integralmente le funzioni pubbliche" (sia quelle di cui è già titolare, sia quelle – legislative – che rivendica con il presente disegno di legge), ma di farlo in modo tale da assicurarne la gestione più efficace, più efficiente e maggiormente funzionale per il soddisfacimento dei bisogni di chi vive, opera e investe nella Regione.

L'efficienza comprovata va premiata, non offesa e il senso dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, va in questa direzione, non essendo affatto un caso che delle "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" da attribuire alle Regioni a Statuto ordinario tratti la stessa disposizione che assicura "forme e condizioni particolari di autonomia" (e va notato che l'espressione è la stessa) alle cinque Regioni a Statuto speciale.

Il tutto a dimostrazione che agli enti che si palesano in grado di sopportarne il peso è possibile, se non doveroso, consentire di provare ai propri cittadini di poter fare maggiormente da sé, senza quell'opera di intermediazione dello Stato che, invece, può rimanere essenziale per Regioni incapaci di gestire efficacemente funzioni legislative (o amministrative), oppure anche per quelle che facciano istanza ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, stabilendo che solo

alcune tra le funzioni legislative che sarebbe possibile chiedere vadano effettivamente richieste e altre no.

In un Paese nel quale il regionalismo “differenziato” è già di per sé un dato di fatto, più che una conquista da raggiungere, l’articolo 116 della Costituzione non fa che consentire una tripartizione – a fronte della bipartizione tra Regioni a Statuto speciale e Regioni a Statuto ordinario – aggiungendo alle due tradizionali una categoria formata da Regioni differenziate dalle ordinarie, senza per questo consentire loro di giungere al grado di autonomia complessiva propria delle prime.

Anche l’ipotesi qui considerata, in definitiva, non è che un aspetto dei principi c.d. di sussidiarietà e di adeguatezza. Eserciti la funzione – anche quella legislativa – il soggetto pubblico più vicino al cittadino, purché sia in grado di farlo in maniera migliore (più adeguata alle esigenze del destinatario della funzione) di quello cui la si sottrae. E il fatto che ciò non valga per tutte le Regioni d’Italia, non costituisce ragione sufficiente, né giusta motivazione (anche posto che la Costituzione prevede espressamente la fattispecie), per negare la possibilità a quelle che lo possono fare, di provare a misurarsi con una maggiore dotazione di potere legislativo.

Il tutto anche considerata la faccia più nascosta della medaglia del principio di eguaglianza che, non va dimenticato, come impone di trattare in modo eguale o simile, situazioni eguali o simili, impone (non consente) di trattare in modo diverso situazioni diverse.

In questo senso, complessivamente, si muove la proposta che si presenta, che si compone di tre Capi.

Nel primo vengono richieste forme e condizioni particolari di autonomia legislativa e amministrativa.

Nel secondo Capo vengono richieste forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa in determinati e specifici settori.

Il terzo Capo contiene le disposizioni finanziarie, con l’indicazione delle fonti di finanziamento delle nuove competenze richieste.

Nello specifico quanto al **Capo I**:

Il **Titolo I** (Articoli 1-5) è riservato alle *disposizioni generali* che regolano l’attribuzione delle forme e condizioni particolari di autonomia alla Regione del Veneto e la conseguente attribuzione di risorse finanziarie.

L’articolo 1 (*Oggetto*) elenca le materie per le quali la Regione del Veneto richiede forme e condizioni particolari di autonomia, distinguendo tra quelle che l’articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza statale esclusiva e quelle che attribuisce alla legislazione concorrente.

Il comma 2 prevede che, nell’esercizio delle competenze legislative di nuova attribuzione, la Regione sarà tenuta a rispettare la Costituzione, nonché i vincoli derivanti dall’ordinamento internazionale e dagli obblighi comunitari, come previsto dall’articolo 117, primo comma, della Costituzione.

L’articolo 2 (*Funzioni amministrative*) prevede che, in coerenza con il nuovo assetto di competenze legislative e con il mutato riparto delle stesse tra lo Stato e la Regione del Veneto, costituiscano oggetto di trasferimento anche le funzioni amministrative connesse alle competenze legislative attribuite alla Regione.

Sono escluse dal trasferimento, e rimangono quindi in capo allo Stato, solo le funzioni che necessitano di essere esercitate a livello unitario.

La Regione provvederà a disciplinare l'allocazione e le modalità di esercizio delle funzioni trasferite secondo i principi sanciti dall'articolo 118 della Costituzione.

L'articolo 3 (*Risorse umane e strumentali*) dispone che, al fine di garantire un adeguato esercizio delle funzioni amministrative trasferite, lo Stato procederà ad attribuire alla Regione le risorse umane e strumentali necessarie a un corretto ed efficiente funzionamento delle stesse.

Dette risorse saranno individuate mediante accordi stipulati, materia per materia, e trasferite secondo procedure e con modalità determinate negli accordi stessi.

Contestualmente ai trasferimenti, lo Stato procederà al riordino delle proprie articolazioni organizzative.

L'articolo 4 (*Partecipazione al processo normativo dell'Unione europea e attuazione degli accordi internazionali*), nel ribadire i poteri che la c.d. Riforma del Titolo V della Costituzione ha riconosciuto alle Regioni in tema, soprattutto, di rapporti con l'Unione europea, richiama la partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari nonché all'attuazione della normativa comunitaria, già definiti nell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e i poteri sostitutivi che lo Stato può esercitare, in ipotesi di inadempienza regionale, previsti dal medesimo articolo 117, quinto comma, e dall'articolo 120 della Costituzione.

Il **Titolo II**, dedicato alla *Tutela della salute*, mira ad allineare la Regione Veneto sul modello delle altre Regioni a statuto speciale del Nord, dove il sistema sanitario regionale è auto finanziato e gestito. E' utile al riguardo ricordare che la sanità è uno dei pochi settori pubblici in cui l'Italia si trova ai primi posti nelle classifiche internazionali: secondo l'Ocse infatti si colloca al 2° posto per qualità e all'11° per livello di spesa. Questo è il dato di media del sistema italiano e dal momento che molte Regioni non brillano certo per efficienza nella gestione della sanità, significa che quel dato è dovuto all'eccellenza di alcuni modelli sanitari tra cui certamente rientra quello del Veneto, che è stata identificata tra le tre Regioni benchmark per la definizione dei costi standard nella sanità. E' quindi opportuno che tale modello venga valorizzato in termini di autonomia responsabile.

Il **Titolo III**, interamente dedicato all'*Istruzione*, si apre con l'articolo 6 (*Norme generali sull'istruzione*), in base al quale la materia "norme generali sull'istruzione" di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, diviene oggetto di legislazione regionale concorrente, limitatamente ad alcuni ambiti specifici (disciplina delle finalità, delle funzioni e dell'organizzazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, nel quadro del sistema educativo nazionale; disciplina delle modalità di valutazione del sistema educativo regionale, e dei rapporti di collaborazione con l'INVALSI; disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro; disciplina dell'organizzazione e del rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche e formative regionali, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile).

Sono fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale.

Poiché l'acquisizione di competenze rinforzate, anche con riferimento alla programmazione, non può essere efficace senza la disponibilità diretta delle risorse umane e organizzative, elemento essenziale del cambiamento è costituito dal trasferimento alla Regione della titolarità e della gestione del rapporto di lavoro del personale docente ed amministrativo delle istituzioni scolastiche della Regione, analogamente a quanto già avviene nelle Province Autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 7 (*Disciplina relativa al personale delle istituzioni scolastiche regionali*) prevede che spetti alla legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legge statale, disciplinare sia l'istituzione di ruoli regionali per il personale delle istituzioni scolastiche venete, sia la determinazione della consistenza organica del personale a livello regionale.

Con riferimento poi agli istituti ed alle materie del rapporto di lavoro regolati dalla contrattazione (in quanto non riservati alla legge dalla vigente normativa statale sul pubblico impiego) è prevista la stipulazione, sentito il competente Ministero, di contratti collettivi regionali. Resta fermo che al personale debbano essere garantiti la corresponsione del trattamento economico previsto dalla contrattazione nazionale ed il rispetto delle qualifiche e del trattamento previdenziale previsto dalla normativa vigente in materia.

Conseguentemente al trasferimento delle competenze legislative in ordine al personale della scuola, è prevista altresì l'attribuzione alla Regione delle funzioni attualmente esercitate da organi centrali e periferici dello Stato, anche per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o regionale, ivi comprese le funzioni esercitate dall'Ufficio scolastico regionale e connesse alla titolarità e gestione del rapporto di lavoro.

L'articolo 8 (*Istruzione*) attribuisce alla Regione del Veneto una competenza legislativa residuale in materia di "Istruzione", con particolare riferimento ad alcuni ambiti, quali la disciplina della programmazione dell'offerta formativa integrata e della programmazione delle reti scolastica sul territorio regionale; la disciplina dei contributi alle istituzioni scolastiche paritarie del Veneto; la disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola; la disciplina relativa all'educazione degli adulti.

Si tratta di settori che con successo sono già disciplinati, secondo modelli differenziati rispetto a quello nazionale, nelle vicine Province Autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 9 (*Sistema universitario regionale*) attribuisce alla Regione del Veneto la competenza legislativa - che comunque dovrà essere esercitata nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni universitarie - con riferimento ad alcuni aspetti del sistema universitario strettamente legati alle politiche regionali volte a promuovere lo sviluppo economico del territorio veneto.

Al fine di realizzare percorsi qualificati di istruzione che garantiscano la formazione di professionalità effettivamente richieste dal mondo del lavoro e dal contesto sociale di riferimento, appare infatti indispensabile un maggiore raccordo tra il mondo universitario ed il mondo della produzione, tra la programmazione universitaria, con particolare riguardo all'istituzione di corsi di studio, e la programmazione rivolta allo sviluppo economico, culturale, ambientale del territorio regionale.

In coerenza con il potenziamento del ruolo della Regione in sede di programmazione del sistema universitario, la Regione chiede di acquisire un'autonomia differenziata con riferimento alla disciplina della valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema universitario regionale, anche al fine di orientare le successive scelte di programmazione, disciplinando altresì i rapporti di collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la partecipazione alle iniziative e ai progetti nazionali.

Infine, la Regione chiede di assumere maggiore autonomia anche sotto il profilo del finanziamento delle Università insistenti sul territorio, garantendo così una programmazione a livello locale di maggior efficacia.

Il **Titolo IV** si compone dell'articolo 10 (*Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi*), che prevede che la potestà legislativa nella materia "ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi" spetti, ora, alla Regione del Veneto in base all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tale, più ampia, potestà

legislativa ha ad oggetto, in modo particolare, la disciplina degli interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione, alla diffusione delle tecnologie, al trasferimento tecnologico, ai programmi delle imprese volti alla realizzazione o al miglioramento di prodotti o processi produttivi mediante l'innovazione tecnologica. La potestà legislativa di tipo residuale riguarda altresì lo sviluppo e il coordinamento delle iniziative di collaborazione tra Università, Centri di ricerca e imprese sul territorio regionale ed i distretti industriali. La Regione, quindi, viene dotata di un ulteriore importante strumento per integrare le proprie strategie di programmazione e favorire il sostegno dello sviluppo socio-economico del e nel territorio.

Il **Titolo V** si compone dell'articolo 11 (*Governo del territorio*), che riconosce alla Regione del Veneto una maggiore autonomia legislativa in materia di "Governo del territorio" tale da consentire una migliore e più razionale gestione del territorio anche in considerazione della specificità dello stesso.

In particolare, la disposizione prevede che la Regione possa definire i limiti di altezza e di distanza tra fabbricati, in deroga alla disciplina sui limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti e disciplinare la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia con o senza ampliamento nelle fasce di rispetto.

Gli articoli 12, 13 e 14 costituiscono il **Titolo VI**, relativo a *Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Promozione e organizzazione di attività culturali*.

L'articolo 12 (*Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema*) prevede che la Regione del Veneto possa legiferare in materia di «tutela dell'ambiente» - nel rispetto dei soli principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione - con riferimento alla disciplina degli scarichi e, in particolare, a quella relativa all'accertamento degli illeciti amministrativi di cui all'articolo 133 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", nonché all'irrogazione e alla riscossione delle relative sanzioni amministrative.

Con la disposizione in oggetto si intende superare il limite all'esplicazione dell'autonomia organizzativa della Regione, mediante il riconoscimento della potestà legislativa concorrente, così da consentire alla Regione di decidere il livello di governo più idoneo in cui allocare le funzioni in esame, eventualmente anche separando, ove ritenuto più opportuno, il potere autorizzatorio da quello sanzionatorio.

Per tale via, verrebbe preservato l'assetto organizzativo consolidatosi nella Regione del Veneto, che vede oggi gli enti locali titolari delle funzioni autorizzatorie e sanzionatorie in materie di scarichi.

Il vigente assetto organizzativo regionale confligge infatti con l'articolo 135 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che attribuisce alla Regione la competenza in materia, senza prevedere più l'inciso "salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome" contenuto nel previgente articolo 56 del decreto legislativo n.152 del 1999.

La disposizione statale ha già generato un nutrito contenzioso avanti al Giudice ordinario, dove risultano pendenti numerosi ricorsi in opposizione avverso sanzioni emanate dagli enti locali nell'esercizio di una competenza amministrativa che, stando alla previsione del Codice, dovrebbe invece essere esercitata dalla Regione.

L'articolo 13 (*Tutela dei beni culturali*) prevede che la Regione del Veneto possa legiferare in

materia di “tutela dei beni culturali” nel rispetto - oltre che dei generali limiti indicati all’articolo 117, primo comma, della Costituzione - dei soli principi fondamentali contenuti nella legislazione statale. La nuova potestà legislativa regionale di natura concorrente avrà ad oggetto, in particolare, la tutela dei beni culturali, presenti sul territorio regionale, di tipo librario e archivistico e dei beni immobili e mobili di interesse artistico, storico, archeologico e etno-antropologico, con esplicito riferimento ai beni costituenti “Patrimonio storico della Prima Guerra mondiale”, nonché la tutela delle Istituzioni di alta cultura e delle Accademie con sede nel territorio regionale.

L’articolo 14 (*Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali*) attribuisce alla Regione del Veneto la potestà legislativa c.d. residuale o esclusiva, di cui al quarto comma dell’articolo 117 della Costituzione, nelle materie della “valorizzazione dei beni culturali e ambientali” e della “promozione e organizzazione di attività culturali”, con riguardo a tutti i beni presenti sul territorio regionale, indipendentemente dalla titolarità del bene stesso. Nell’esercizio di detta potestà legislativa la Regione potrà altresì disciplinare interventi ed attività che abbiano ad oggetto il patrimonio culturale di origine veneta, anche quando ubicato all’estero.

Il **titolo VII** contiene l’articolo 15 (*Rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni*) che prevede che nella materia dei “rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni” spettanti alla Regione del Veneto la più ampia potestà legislativa riconosciuta ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, nel rispetto, comunque, della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali di cui al primo comma dell’articolo 117 della Costituzione, nonché - posta la peculiarità della materia - delle “norme di procedura stabilite da legge dello Stato” di cui al quinto comma dell’articolo 117 Cost. Quest’ultimo, infatti, individua – così come confermato dall’orientamento della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 239/2004) – una competenza statale ulteriore e speciale rispetto a quella contemplata dall’art. 117, terzo comma, Cost., concernente il più ampio settore “dei rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni” e relativa al consueto potere di dettare i principi fondamentali con riguardo a tutte le materie elencate nel predetto comma. Ciò premesso, con la proposta formulata si intendono rafforzare gli strumenti a disposizione della Regione nell’esercizio del c.d. “potere estero”, in considerazione della peculiare e strategica posizione che la stessa ricopre nel contesto europeo.

Il **Titolo VIII** contiene l’articolo 16 (*Protezione civile*) che riconosce alla Regione del Veneto la competenza legislativa a disciplinare il potere del Presidente della Giunta regionale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti al verificarsi di eventi calamitosi che interessano il territorio regionale.

In particolare si prevede che il Presidente della Giunta regionale, al fine di vedere attuati nel territorio regionale gli interventi di emergenza conseguenti a uno stato di crisi, possa emanare ordinanze in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

Tale attribuzione si pone in parallelo con quella già propria del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (*Istituzione del servizio nazionale della protezione civile*).

Il **Titolo IX** (*Coordinamento della finanza pubblica e finanza regionale e locale*) con l’articolo 17 conferisce alla Regione Veneto la stessa manovrabilità sui tributi propri derivati regionali e locali che è stata accordata dalla legge dello Stato alle Regioni speciali con essa confinanti.

Conclusivamente, il **Titolo X** detta le *disposizioni transitorie*: l’articolo 18 prevede che sino all’entrata in vigore della normativa regionale trova applicazione nel territorio veneto la legislazione statale vigente.

Quanto al **Capo II**:

Il Capo II è diretto a richiedere una specifica autonomia amministrativa riguardo a tutti quei procedimenti amministrativi statali che si ritiene costituiscano un “ostacolo” burocratico alla azione amministrativa regionale.

Esso riguarda i seguenti settori: sostegno alle imprese; infrastrutture e opere pubbliche, imprenditoria giovanile, credito regionale, idrocarburi, scuole paritarie, sistema cooperativo, pesca, semplificazione burocratica.

Per questo motivo si chiede la gestione diretta di risorse, funzioni amministrative e di fondi amministrati a livello statale, che si ritiene possano, in Veneto, essere amministrati in modo maggiormente funzionale dalle strutture regionali.

La cifra costituzionale e politica della proposta è quella di passare dal fallimentare regionalismo dell’uniformità al nuovo – e previsto costituzionalmente – regionalismo della differenziazione.

In forza del regionalismo dell’uniformità, al Veneto è stato accordato solo il livello di autonomia ipotizzabile per le Regioni più involute, a più alto tasso di inefficienza e anche di illegalità. La prospettiva, altamente ideologica, era quella di realizzare servizi uguali in tutto il Paese. Alla prova dei fatti l’eguaglianza non è stata minimamente raggiunta e ciò che si è concretamente ottenuto è stato di bloccare, a danno di tutti, le possibilità di sviluppo di alcune regioni virtuose. L’ideologia dell’uniformità (che Paesi come Francia e Germania hanno sostituito da tempo con forme di decentramento/federalismo differenziato) è oggi sicuramente un costo: mantenere in regioni virtuose strutture e controlli statali, spesso ad alto tasso di burocrazia, ne rallenta il sistema economico e sociale, produce un inutile costo diretto e un perverso costo indiretto.

Si tratta di funzioni e controlli che possono essere regionalizzati in Veneto, come è avvenuto e come ancora sta avvenendo in alcune Regioni speciali. I tempi di realizzazione delle opere edilizie sono diventati da record da quando le funzioni delle Sovrintendenze dei Beni culturali sono state trasferite direttamente a Bolzano.

Al riguardo non va dimenticato che il Veneto è l’unica Regione a Statuto ordinario confinante con due Regioni ad autonomia speciale, e che da tempo la popolazione dimostra una crescente insofferenza per le pesanti differenziazioni in ordine alle competenze ed al regime fiscale riconosciute alle Regioni limitrofe.

In quest’ottica si chiede di avviare un percorso volto a realizzare un federalismo differenziato in senso meritocratico, legato alla dimostrazione di alcuni indici di efficienza. Il Veneto è una regione virtuosa: ha quindi titolo per partire per prima, potendo diventare un modello per le altre.

Nello specifico:

Il **Titolo I** (Articoli 19-22) prevede le *disposizioni generali* che regolano il trasferimento di funzioni e l’attribuzione delle connesse risorse umane e strumentali.

Con l’articolo 19 (*Oggetto*) si precisa che, al fine di dare piena attuazione ai principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, deve essere disposto il trasferimento di specifici funzioni e compiti amministrativi che, per loro natura, non richiedono un unitario esercizio a livello statale, e , pur essendo ancora esercitate da organi dello Stato – spesso periferici - attengono alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della comunità veneta e possono più efficientemente essere esercitati a livello regionale.

Si prevede altresì in via generale e salvo che sia diversamente disposto che, come avvenuto con l'attuazione della Riforma in materia di decentramento amministrativo, il trasferimento comprenda anche le funzioni di organizzazione e le attività comunque connesse e strumentali alle funzioni trasferite, al fine di evitare frammentazioni o duplicazioni di competenze.

L'articolo 20 (*Risorse umane e strumentali*) prevede che l'individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e organizzative, necessarie per l'esercizio delle nuove funzioni ed i nuovi compiti richiesti devono essere individuate da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovrà essere emanato, previo accordo con la Regione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di differenziazione.

E' previsto poi che con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono individuate e quantificate le risorse umane e strumentali da trasferire, siano anche stabilite le modalità e le procedure di trasferimento del personale statale.

Come già avvenuto con l'attuazione della Riforma in materia di decentramento amministrativo, sono altresì previste alcune norme al fine di assicurare al personale trasferito il mantenimento della posizione retributiva maturata e la possibilità di permanenza nel regime previdenziale del comparto di provenienza, fermo restando che, dal momento del trasferimento, anche con riferimento a detto personale troveranno applicazione le dinamiche retributive della Regione.

L'articolo 21 (*Beni*) dispone che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 20, oltre ad individuare i beni oggetto di trasferimento, costituisca titolo per la trascrizione e per la voltura catastale degli stessi a favore della Regione del Veneto, e che il trasferimento della titolarità dei beni abbia effetto dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale.

La Regione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.

Con l'articolo 22 (*Decorrenza*) si prevede che la decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione del Veneto debba essere contestuale a quella dell'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al loro esercizio, nonché dell'effettivo finanziamento delle medesime in conformità all'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Contestualmente all'attribuzione delle risorse devono inoltre essere rideterminati gli obiettivi del Patto di Stabilità Interno.

E' previsto inoltre che, per evitare duplicazioni di spese a carico dei cittadini, le Amministrazioni statali debbano procedere a ridurre le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale trasferito.

Il Titolo II (Articoli 23-32) contiene disposizioni in materia di Coordinamento della finanza pubblica nel sostegno alle imprese, previdenza complementare e aziende di credito a carattere regionale.

L'articolo 23 (*Fondo rotativo per il sostegno alle imprese*) prevede che una quota del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2005", determinata in relazione all'incidenza del numero di imprese attive in Veneto sul totale nazionale, sia destinata alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese ubicate nel territorio del Veneto. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di tale quota possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati. Le disposizioni attuative di detto

fondo sono definite con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita la Cassa Depositi e Prestiti, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

L'articolo 24 (*Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*) prevede che una quota del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", determinata in relazione all'incidenza del numero di imprese attive in Veneto sul totale nazionale, sia destinata a garanzia dei crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese ubicate nel territorio del Veneto. Le garanzie concesse a valere sulle risorse di tale quota possono essere rilasciate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati. Le disposizioni attuative di detto fondo sono definite con apposito provvedimento emanato dalla Regione del Veneto, sentito il Mediocredito Centrale Spa, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

L'articolo 25 (*Fondo mutualistico regionale per la tutela dei depositanti del credito cooperativo*), dispone l'istituzione di un fondo mutualistico regionale per la tutela dei depositanti del credito cooperativo. In conformità a quanto disposto dall'articolo 37 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" il fondo è alimentato dalle risorse derivanti dai versamenti degli utili annui delle società cooperative e loro consorzi aventi sede nel territorio regionale.

Attualmente la quota di utili destinata ad alimentare il predetto fondo è pari al 3 per cento ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative".

L'articolo 26 (*Previdenza complementare*) dispone l'attribuzione alla Regione del Veneto del gettito dell'imposta sostitutiva sui rendimenti dei fondi pensione riferito al territorio regionale, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 "Disciplina delle forme pensionistiche complementari". Tali risorse concorrono al finanziamento degli interventi regionali a sostegno della diffusione su base territoriale della previdenza complementare.

L'articolo 27 (*Sostegno al credito regionale*) dispone l'attribuzione alla Regione del Veneto del gettito dell'imposta di bollo dovuta sui conti correnti aperti presso istituti di credito a carattere regionale di cui all'articolo 13, comma 2 bis, e relative note della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo". Tali risorse concorrono al finanziamento degli interventi regionali in materia di casse di risparmio, casse rurali e aziende di credito a carattere regionale.

L'articolo 28 (*Fondo di garanzia per le opere pubbliche*) prevede che una quota del Fondo di garanzia per le opere pubbliche di cui all'articolo 2, commi 264 e 265, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", determinata in relazione all'incidenza del numero di imprese attive in Veneto sul totale nazionale, sia destinata al sostegno finanziario dei lavori di competenza dei soggetti privati titolari di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche nel territorio del Veneto. Le garanzie concesse a valere sulle risorse di tale quota possono essere rilasciate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati, con contestuale trasferimento ai medesimi in regime di fondi amministrati delle risorse regionalizzate. Le disposizioni attuative di detto fondo sono definite con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita la Cassa Depositi e Prestiti, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

L'articolo 29 (*Sostegno all'imprenditoria giovanile*) prevede il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni di sostegno all'imprenditoria giovanile. Dette funzioni saranno finanziate mediante l'attribuzione di una quota del fondo di cui all'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)".

L'articolo 30 reca la (*Regionalizzazione del gettito dell'accisa sul gas naturale rigassificato nel territorio del Veneto*).

L'attribuzione alla Regione del Veneto del gettito dell'accisa per il gas naturale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative", sarà determinata in misura corrispondente al rapporto tra i volumi di gas naturale rigassificati negli impianti fissi *offshore* ubicati nel territorio regionale e i volumi complessivi di gas naturale commercializzati nel territorio nazionale nell'anno corrispondente.

Le modalità operative connesse all'attuazione di questa regionalizzazione saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 31 (*Tenuta e vigilanza dell'Albo delle Società Cooperative*) prevede la regionalizzazione delle funzioni di tenuta dell'Albo delle imprese cooperative e delle connesse funzioni di vigilanza, analogamente a quanto già avviene con riferimento all'albo delle imprese artigiane. Per la gestione dell'Albo, la Regione si dovrà avvalere delle Camere di commercio. Questa norma risponde a esigenze di semplificazione e controllo sull'operato delle società cooperative. In particolare, nell'ottica di una maggiore autonomia impositiva della Regione, prevista dalla legge n. 42/2009, il trasferimento delle competenze in oggetto dovrebbe consentire un più efficiente coordinamento tra il tessuto produttivo e il sistema tributario, a vantaggio delle 4.574 imprese cooperative che attualmente operano in Veneto.

L'articolo 32 (*Accreditamento delle agenzie per le imprese*) prevede il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni di accreditamento e vigilanza delle Agenzie per le imprese aventi sede operativa nel territorio regionale e con riferimento alle attività produttive e di prestazione di servizi localizzate nel Veneto. La norma in oggetto risponde a esigenze di trasparenza, economicità e snellimento delle procedure burocratiche connesse all'avvio di un'attività economica, poiché consente alla Regione, in relazione alle attività che rientrano nella sua competenza legislativa esclusiva, di determinare i propri criteri di accreditamento delle costituenti Agenzie delle imprese e di procedere alla vigilanza diretta sull'operato delle stesse.

La regionalizzazione delle predette funzioni semplificherebbe l'iter costitutivo delle Agenzie, a vantaggio delle 450.000 imprese venete che potrebbero così disporre di un unico interlocutore per tutte le vicende che riguardano la loro attività.

Il Titolo III (Articoli 33-40) contiene disposizioni in materia di **Coordinamento della finanza pubblica, alimentazione, produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.**

L'articolo 33 (*Regionalizzazione delle operazioni di capitalizzazione svolte dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA*) prevede che venga destinata alle imprese agricole localizzate nella Regione del Veneto una quota del Fondo di garanzia ISMEA, con le relative dotazioni, la quale dovrà essere calcolata in base all'incidenza del numero di imprese del settore

agricolo ubicate in Veneto sul totale nazionale, al fine di ottenere una più equa distribuzione delle risorse nel territorio nazionale. La regionalizzazione del fondo dovrebbe permettere una gestione più efficace dello stesso e una maggiore efficienza nella distribuzione delle risorse, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'art. 118 Cost. Il fondo di garanzia ISMEA costituisce uno degli strumenti più significativi per facilitare l'accesso al credito da parte degli imprenditori agricoli, mediante la concessione di garanzie finanziarie.

Le operazioni condotte a valere sulle risorse indicate possono essere effettuate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati. Le disposizioni attuative sono definite con apposito provvedimento emanato dalla Regione del Veneto, sentito l'ISMEA, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

L'articolo 34 (*Regionalizzazione delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie e di erogazione di finanziamenti svolte dall'Istituto per lo sviluppo agroalimentare Spa - ISA*) prevede che una quota delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", determinata in relazione all'incidenza del numero di imprese del settore agricolo ubicate in Veneto sul totale nazionale, venga finalizzata alla realizzazione di operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie e di erogazione di finanziamenti a società ed organismi operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ubicati nel territorio del Veneto. Le operazioni condotte a valere sulle risorse indicate possono essere effettuate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati. Le disposizioni attuative sono definite con apposito provvedimento emanato dalla Regione del Veneto, sentito l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare Spa (ISA), nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

L'articolo 35 (*Devoluzione di una quota del finanziamento statale ad AGEA*) prevede la devoluzione alla Regione del Veneto di una quota delle risorse destinate al finanziamento delle funzioni di organismo pagatore dell'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" (le cui funzioni sono state successivamente disciplinate dall'art. 12 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'art. 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - legge di stabilità 2014), relativamente al territorio regionale.

La regionalizzazione delle risorse potrebbe essere destinata al finanziamento delle funzioni svolte dall'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) istituita con legge regionale del Veneto 9 novembre 2001 n. 31, favorendo altresì ulteriori interventi destinati al sostegno e allo sviluppo della produzione agricola sul territorio regionale.

L'articolo 36 (*Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi*) prevede il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni amministrative concernenti le attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, permettendo quindi una gestione efficiente di risorse di strategica importanza ed una migliore valutazione dell'impatto sul territorio di tali attività.

L'articolo 37 (*Lavorazione e stoccaggio degli oli minerali*) prevede l'attribuzione alla Regione del Veneto delle funzioni amministrative per l'individuazione dei criteri e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, modifica e dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, lettera c), punto 5), della legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".

L'attribuzione di queste funzioni consentirà alla Regione di ridefinire l'intero procedimento, in vista del conseguimento della massima celerità ed economicità.

L'impatto economico di questa regionalizzazione si sostanzia in un contenimento dei tempi procedurali e delle risorse organizzative impiegate sia per le imprese che per la pubblica amministrazione.

L'articolo 38 (*Funzioni ispettive in materia agroalimentare*) trasferisce alla Regione del Veneto le funzioni in materia di tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, attualmente svolte da un apposito Ispettorato istituito presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (ICQRF).

Il comma 2, inoltre, trasferisce alla Regione del Veneto le funzioni di controllo nel settore ortofrutticolo, attualmente gestite da Agecontrol S.p.A.

Tali attività, per quanto attiene alla materia agricoltura, sono di competenza esclusiva regionale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, mentre per quanto attiene alla materia alimentazione e tutela della salute sono di competenza concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La regionalizzazione della struttura ICQRF e di Agecontrol S.p.A., oltre a consentire la compiuta attuazione del disposto costituzionale, consentirebbe l'organica integrazione delle funzioni regionali in materia di agricoltura, mediante la concentrazione in capo alla Regione delle funzioni ispettive, attualmente gestite dallo Stato.

La norma in oggetto si fonda anche sul rilievo che la Regione del Veneto, già da anni, persegue una decisa politica nel campo della sicurezza alimentare, della tracciabilità delle produzioni agroalimentari e della vigilanza e controllo sui prodotti con qualità regolamentata, che può trovare nella regionalizzazione delle strutture statali il necessario completamento a livello operativo delle attività di competenza regionale.

L'articolo 39 (*Pesca e acquacoltura*) prevede che, relativamente al territorio della Regione, le Commissioni Consultive Locali, istituite ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38", siano competenti ad esprimere il parere sui decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, sulla tutela e gestione delle risorse ittiche in relazione alle attività di pesca esercitate entro le tre miglia dalla terraferma (piccola pesca costiera). Questo trasferimento comporta una maggiore coerenza dei pareri alle realtà produttive territoriali oltre a una riduzione dei tempi relativi ai procedimenti amministrativi.

Il comma 2, in particolare, trasferisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di conservazione e gestione delle risorse ittiche, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 154 del 2004, ivi compresa la definizione del Piano di Gestione, nonché le funzioni relative alle attività connesse alla pesca di cui all'articolo 7 del medesimo decreto entro le tre miglia dalla terraferma.

L'articolo 40 (*Riconoscimento delle acque minerali naturali*) prevede il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni amministrative in materia di riconoscimento delle acque minerali naturali di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 "Attuazione della direttiva 2009/54/CE, relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali", nel rispetto delle linee guida determinate dal competente Ministero.

La norma garantirebbe la concentrazione in capo alla Regione dell'intero procedimento in materia di acque minerali, mediante il trasferimento della funzione relativa al riconoscimento delle acque minerali ancora esercitata dallo Stato.

Il **Titolo IV** (Articoli 41-52) concerne le materie: *Produzione trasporto e distribuzione di energia, ambiente, opere pubbliche*

L'articolo 41 (*Valutazione di impatto ambientale*) trasferisce alla Regione del Veneto i procedimenti di valutazione di impatto ambientale indicati all'Allegato II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Si tratta di valutare l'incidenza paesaggistica di una serie di opere che oggi vengono ricondotte alla competenza statale sulla base della tipologia edilizia, oppure sulla base della dimensione o degli effetti sull'ambiente. Nell'ambito di detto procedimento la Regione è chiamata a esprimere un parere "endoprocedimentale", ponendo in essere un procedimento di valutazione che non si differenzia in nulla dalle "normali" procedure d'impatto ambientale regionali. In tal modo, si verifica una duplicazione dei procedimenti. Il trasferimento della totalità delle funzioni relative alla valutazione dell'impatto ambientale per le opere ubicate esclusivamente in Veneto consente di ridurre i tempi, evitare la duplicazione di procedure, ridurre i costi, pronunciare un parere "vicino al territorio" in collaborazione con gli enti locali interessati. Il tutto comporta, quindi, una maggiore efficacia ed efficienza nella valutazione attuando un risparmio significativo sia di ordine finanziario che temporale. Oggi, per un procedimento di VIA statale con parere della Regione mediamente servono tre anni, mentre il solo procedimento di VIA regionale potrebbe rispettare i tempi di legge, con una durata dai 12 ai 18 mesi.

L'articolo 42 (*Funzioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia*) prevede il trasferimento in capo alla Regione del Veneto di una serie di funzioni amministrative in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia ad oggi di competenza statale ai sensi dell'art. 29, comma 2, lett. g), del decreto legislativo n. 112/1998.

Si tratta in particolare delle funzioni autorizzatorie relative:

- 1) alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, elevando il limite di potenza da 300 a 900 MW, nonché delle opere connesse e degli interventi di modifica e di ripotenziamento;
- 2) alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione superiore a 150 KV facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, limitatamente al tronco di rete che attraversa il territorio regionale;
- 3) alla costruzione e all'esercizio di gasdotti e di oleodotti e di reti di trasporto di fluidi termici facenti parte della rete nazionale, limitatamente al tronco di rete che attraversa il territorio regionale. Ulteriore funzione della quale la Regione del Veneto chiede il trasferimento è quella relativa al rilascio delle concessioni allo stoccaggio di gas naturale in giacimento o unità geologica profonda di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144".

Il trasferimento delle funzioni sopra descritte consentirebbe una valutazione dell'impatto sul territorio più appropriata, un'accelerazione del procedimento autorizzatorio, un maggiore coinvolgimento degli EE.LL. interessati.

La Regione, infatti, è l'ente deputato ad assicurare il necessario equilibrio ambientale e territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche qualora gli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale.

Al fine di garantire il necessario coordinamento tra le funzioni statali e regionali, trattandosi di opere infrastrutturali di interesse nazionale, la norma prevede che le competenze autorizzatorie siano esercitate previa intesa con lo Stato sentite le Regioni interessate.

L'articolo 43 (*Edilizia scolastica*) trasferisce alla Regione del Veneto le funzioni in materia di gestione dei finanziamenti statali per l'edilizia scolastica, che oggi vengono distribuiti sul territorio a seguito di un complesso procedimento fondato sulla formulazione e approvazione di un programma regionale degli interventi, da valutarsi poi da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, mediante il meccanismo del silenzio assenso. Anche in questo caso si assiste a una sostanziale duplicazione della medesima funzione burocratica di controllo: l'approvazione ministeriale, finalizzata a verificare la coerenza con gli indirizzi della programmazione scolastica nazionale, infatti, ben potrebbe considerarsi già assolta mediante la formulazione del parere obbligatorio reso dagli uffici scolastici regionali prima dell'approvazione del programma degli interventi da parte delle Regioni.

La norma in oggetto dovrebbe consentire, con l'eliminazione dell'atto di approvazione ministeriale, un risparmio significativo di tempo.

L'articolo 44 (*Gestione e riduzione del rischio sismico*) trasferisce alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative all'utilizzo del Fondo per interventi straordinari di cui all'articolo 32 bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 32 bis.

L'articolo 45 (*Infrastrutture viarie*) prevede che siano trasferite al demanio regionale le strade attualmente classificate come appartenenti alla rete stradale nazionale che insistono nel territorio veneto, e che vengano conseguentemente trasferite le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione di dette strade, attualmente gestite dall'ANAS.

Detto trasferimento (si tratterebbe di circa 700 Km di strade) andrebbe a completare il trasferimento già attuato con la Riforma in materia di decentramento amministrativo (riguardante complessivamente circa 2000 Km di strade), consentendo in tal modo la gestione unitaria della rete stradale viaria ordinaria di primo livello, con notevoli risparmi gestionali e finanziari.

L'articolo 46 (*Agenzia del Demanio*) prevede che siano effettivamente trasferiti alla Regione del Veneto i beni del demanio marittimo e del demanio idrico che lo Stato già da anni avrebbe dovuto trasferire alle Regioni in attuazione del decreto legislativo sul cd. federalismo fiscale; conseguentemente è previsto il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative esercitate dall'Agenzia del Demanio - Filiale Veneto relativamente a detti beni.

L'articolo 47 (*Regionalizzazione della Sovrintendenza per i Beni culturali*), trasferisce alla Regione del Veneto le funzioni amministrative svolte dalle competenti Sovrintendenze per assicurare la massima efficacia alle azioni di conservazione e valorizzazione dei beni immobili e mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", presenti sul territorio regionale.

A tal fine la valorizzazione dei beni culturali comprende ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ad incrementarne la fruizione, anche da parte delle persone diversamente abili, per promuovere lo sviluppo della cultura.

Considerato che circa l'80% del territorio veneto è sottoposto a vincolo storico-culturale, oltre che paesaggistico, la gestione diretta da parte della Regione di dette funzioni per i beni culturali ubicati sul territorio veneto consentirà la riduzione dei costi e dei tempi di procedimento, eviterà eventuali duplicazioni di procedure e consentirà di pronunciare un parere "vicino al territorio", in collaborazione con gli enti locali interessati.

L'articolo 48 (*Corpo forestale dello Stato*) prevede la regionalizzazione del Corpo Forestale dello Stato, afferente al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, mediante trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni attualmente svolte dal Corpo Forestale in materie di competenza regionale esclusiva, come l'agricoltura (articolo 117, quarto comma, Cost.), e concorrente, quali l'alimentazione, la tutela della salute e la protezione civile (articolo 117, terzo comma, Cost.); è previsto, altresì, il trasferimento al Veneto delle risorse umane, strumentali e organizzative attualmente assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Corpo Forestale dello Stato, secondo le modalità definite dall'articolo 20 della presente proposta. Tra le funzioni di particolare interesse regionale di cui si chiede il trasferimento vi sono le funzioni di vigilanza, controllo e sorveglianza in materia di tutela del patrimonio faunistico e naturalistico regionale, tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale; sicurezza alimentare del consumatore e biosicurezza in genere; aree naturali protette; tutela delle acque dall'inquinamento; prevenzione del dissesto idrogeologico; lotta attiva agli incendi boschivi; previsione del rischio valanghe. Sono comunque escluse le funzioni di pubblica sicurezza, di competenza esclusiva dello Stato.

La regionalizzazione in oggetto, oltre a consentire la compiuta attuazione del disposto costituzionale, porterà alla concentrazione in capo alla Regione delle funzioni ispettive e di supporto in materia agricola, faunistica e ambientale, attualmente gestite dallo Stato, consentendo l'organica integrazione con le funzioni già svolte.

L'articolo 49 (*Regionalizzazione dei proventi della tassa di concessione governativa per il porto d'armi ad uso caccia*) intende dare attuazione al principio costituzionale della correlazione tra funzioni svolte e risorse attribuite, prevedendo che per garantire l'esercizio delle funzioni regionali in materia faunistico-venatoria sia attribuito alla Regione del Veneto l'intero ammontare dei proventi della tassa di concessione governativa per il porto d'armi uso caccia (tassa governativa caccia). Dette risorse sono attualmente trattenute dallo Stato, nonostante la materia della "caccia" appartenga alla competenza regionale. Questa distorsione era già emersa nella legge finanziaria 2001 (art. 66, comma 14, della L. 388/2000) nella parte in cui prevedeva che, a partire dal 2004, il 50% di tali importi dovesse essere trasferito alle Regioni al fine di favorire la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale. Tale previsione normativa non è stata ad oggi mai rispettata.

L'articolo 50 (*Tutela paesaggistica*) mira, in un'ottica di semplificazione delle procedure, all'accelerazione del procedimento di elaborazione del piano paesaggistico e successivamente di autorizzazione dei singoli interventi, mediante il superamento della previsione vigente circa il necessario coinvolgimento degli organi statali.

In particolare, la disposizione attribuisce l'elaborazione del piano paesaggistico alla competenza esclusiva della Regione del Veneto, senza più prevedere - in deroga alla previsione contenuta nell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" - l'obbligatorietà di un'elaborazione congiunta tra Ministero e Regione nei casi espressamente richiamati.

La norma di cui al comma 2, infine, dispone che i provvedimenti autorizzatori, di cui all'articolo 146, comma 5, dello stesso decreto, siano rilasciati dalla Regione senza la preventiva acquisizione del parere della Sovrintendenza.

L'articolo 51 (*Tutela dell'ambiente*) prevede l'attribuzione alla Regione del Veneto di ulteriori competenze amministrative nella materia "tutela dell'ambiente", previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", emanato nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La norma prevede (comma 1, lettera a) il riconoscimento alla Regione della funzione relativa all'individuazione delle misure idonee ad incoraggiare e razionalizzare la raccolta, la cernita ed il riciclaggio dei rifiuti, nonché (lettera d) la determinazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche al fine di premiare e valorizzare l'avvio da parte dei comuni di gestioni più virtuose. Con queste due nuove disposizioni viene valorizzata l'attività programmatica regionale, in funzione della predisposizione di misure premiali per favorire il riutilizzo del rifiuto, anche con incentivi economici a valere sui tributi sui rifiuti (articolo 195, comma 1, lettere h) e q) del decreto).

Inoltre con le disposizioni di cui alle lettere b) e c) si attribuiscono alla Regione le funzioni, oggi spettanti allo Stato, in ordine all'individuazione dei criteri generali ai fini dell'elaborazione dei piani regionali dei rifiuti, nonché alla determinazione delle linee guida inerenti le forme ed i modi di cooperazione con gli enti locali, conferendo alla Regione un potere più incisivo nell'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti (articolo 195, comma 1, lettere m) e o), del decreto).

Infine, con la disposizione di cui alla lettera e), la Regione acquisisce un maggiore peso nella definizione delle politiche ambientali, anche per quanto attiene alla fissazione dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti urbani ai rifiuti speciali, per porre rimedio all'incertezza normativa e garantire un migliore e più uniforme trattamento dei rifiuti sul territorio regionale.

Ad oggi, infatti, nella materia della gestione dei rifiuti, non è ancora intervenuto il decreto ministeriale che avrebbe dovuto fissare i criteri di assimilazione dei rifiuti non domestici a quelli urbani ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto n. 152/2006.

L'articolo 54 (*Funzioni in materia di gestione del demanio marittimo nella Laguna di Venezia*) mette in evidenza che alle Regioni e agli Enti Locali sono state conferite - dall'articolo 105, comma 2, lettera l), del D.lgs. n. 112/1998 - le funzioni amministrative in materia di gestione del demanio marittimo, ad eccezione delle cd. aree di preminente interesse nazionale individuate con il d.p.c.m. 21 dicembre 1995, tra cui la Laguna di Venezia.

Ad oggi, con riguardo alla Laguna di Venezia, esiste una situazione di eccessiva frammentazione di competenze che vede operare in ambito lagunare, in base alle specifiche competenze, molti Enti quali lo Stato (con il provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui sono state trasferite le funzioni storicamente svolte dal Magistrato alle Acque, le Capitanerie di Porto e l'Autorità Portuale di Venezia), la Regione del Veneto e i Comuni di Venezia e Chioggia.

Il permanere di questa frammentazione di competenze nel territorio del Veneto non risponde ad un razionale criterio di ripartizione dei compiti, anzi, è contraria al principio di unitarietà di governo e gestione alla base di tutta la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

E', quindi, necessario porre fine a tale anomalia, per consentire all'Amministrazione regionale di esercitare le proprie funzioni secondo una visione organica e complessiva delle problematiche concernenti la Laguna di Venezia e per garantire un organico assetto organizzativo e funzionale dell'esercizio delle funzioni nelle materie in questione.

Per realizzare pertanto l'obiettivo di una migliore e più efficiente azione amministrativa nel delicato ambito lagunare, alla Regione del Veneto, già titolare di importanti compiti di disinquinamento del bacino scolante della Laguna di Venezia, viene riconosciuto un ruolo di maggior peso, anche nella programmazione e realizzazione delle azioni volte alla salvaguardia fisica e ambientale della Laguna, mediante l'acquisizione delle funzioni già spettanti al Magistrato alle Acque.

Inoltre, in relazione alla gestione della Laguna di Venezia, l'acquisizione di maggiore autonomia da parte della Regione riguarda anche le funzioni in materia di difesa del suolo, con particolare riferimento agli interventi di difesa delle coste, previste dall'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto n. 112/1998 e rimaste in capo allo Stato.

Il **Titolo VI** contiene l'articolo 53 (*Finanziamento delle scuole paritarie*) che prevede la regionalizzazione del procedimento di concessione dei contributi destinati alle scuole paritarie presenti sul territorio veneto.

Le funzioni amministrative relative ai contributi alle "scuole non statali", pur se delegate alle Regioni ai sensi dell'articolo 138 del D.Lgs. n. 112/1998, sono state di fatto trattenute dallo Stato, che non ha mai trasferito alle Regioni i fondi statali corrispondenti.

La Regione Veneto, da sempre attenta ad assicurare il pluralismo dell'offerta formativa, chiede il trasferimento delle funzioni di concessione dei contributi, che pacificamente rientrano nella materia istruzione, di competenza concorrente, e che indebitamente lo Stato ancora si trattiene.

Il **Titolo VII** (Articoli 54-55) detta le *Disposizioni transitorie e finali*.

L'articolo 54 (*Disposizioni transitorie*) detta la disciplina transitoria per i procedimenti amministrativi già iniziati alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione del Veneto, prevedendo la loro prosecuzione e conseguente conclusione secondo i criteri e le modalità stabilite dalle norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.

L'articolo 55 (*Disposizioni finali*) prevede al comma 1 che le norme contenute nella legge di differenziazione non possono essere derogate o modificate se non mediante un intervento di modifica espresso e al comma 2 introduce una clausola finale d'interpretazione autentica secondo la quale nessuna disposizione ivi contenuta potrà essere interpretata nel senso di attribuire allo Stato funzioni e compiti trasferiti alla Regione del Veneto ad opera della legge stessa.

Il **Capo III** si compone di un unico articolo (articolo 56) e disciplina la modalità di finanziamento del nuovo assetto di competenze che, come illustrato nei capi precedenti, include fra l'altro la presa in carico da parte della Regione dell'intero finanziamento del servizio sanitario regionale e, in materia di istruzione, del personale insegnante.

La disposizione è conforme a quanto dispone l'art. 116, terzo comma, Cost., che impone il rispetto dell'art. 119 Cost., il quale a sua volta prevede che compartecipazioni e tributi propri consentano "di finanziare integralmente le funzioni pubbliche" attribuite.

La stima di queste funzioni porta a ritenere congruo che siano riconosciute alla Regione Veneto le seguenti quote di compartecipazioni ai tributi erariali: nove decimi del gettito dell'Irpef, nove decimi del gettito dell'Ires, nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (Iva).

L'articolo specifica che le seguenti quote, da un lato, si devono intendere sostitutive della attuale compartecipazione regionale all'Iva, dall'altro si aggiungono sia agli attuali tributi propri di spettanza della Regione (Irap, addizionale Irpef, ecc.), sia alle altre forme di fiscalità mirata indicate nell'articolato.

ARTICOLATO

FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA DA ATTRIBUIRE ALLA REGIONE DEL VENETO

CAPO I

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto

1. Il capo I della presente proposta riguarda l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alla Regione del Veneto nelle seguenti materie:

A) di competenza esclusiva statale:

- a) “Norme generali sull'istruzione”, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;
- b) “Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali”, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

B) di competenza concorrente, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

- a) “Tutela della salute”;
- b) “Istruzione”;
- c) “Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi”;
- d) “Governo del territorio”;
- e) “Valorizzazione dei beni culturali e ambientali”;
- f) “Promozione e organizzazione di attività culturali”;
- g) “Rapporti internazionali e con l'Unione Europea”;
- h) “Protezione civile”;
- i) “Coordinamento della finanza pubblica”.

2. La Regione esercita le competenze legislative attribuite nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

Art. 2 - Funzioni amministrative

1. Tutte le funzioni amministrative connesse alle competenze legislative di cui all'articolo 1 sono attribuite alla Regione, che ne disciplina l'allocatione e le modalità di esercizio secondo i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, ad eccezione delle sole funzioni, espressamente individuate, che necessitano di essere esercitate in modo unitario a livello nazionale.

Art. 3 - Risorse umane e strumentali

1. Lo Stato attribuisce alla Regione del Veneto i beni e le risorse umane e strumentali necessarie a garantire un adeguato ed efficiente esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2.
2. Mediante appositi accordi tra lo Stato e la Regione, sono individuati, per ciascuna materia, i beni e le risorse umane e strumentali in dotazione allo Stato che devono essere oggetto di trasferimento.
3. Gli accordi di cui al comma 2 disciplinano anche le procedure e le modalità dei trasferimenti, nonché il contestuale riordino delle strutture organizzative dello Stato.

Art. 4 - Partecipazione al processo normativo dell'Unione europea e attuazione degli accordi internazionali

1. Nelle materie di cui alla presente proposta, la Regione del Veneto partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalle leggi dello Stato, al quale spettano la disciplina e l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza della Regione, ai sensi degli articoli 117, quinto comma, e 120 della Costituzione.

**Titolo II
Tutela della salute****Art. 5 - Tutela della salute**

1. Nella materia "Tutela della salute" spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'art.117, quarto comma, della Costituzione con riferimento ad ogni aspetto relativo alla organizzazione e al governo del sistema sanitario regionale, inclusa la disciplina del reclutamento e del regime dei dirigenti e dei dipendenti del servizio sanitario regionale.
2. Il finanziamento del sistema sanitario regionale avviene a carico del bilancio regionale.
3. La Regione si assume la responsabilità esclusiva del proprio sistema sanitario regionale, salvo che per la determinazione dei diritti e dei livelli essenziali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale che rimane di competenza della legge statale.

**Titolo III
Istruzione****Art. 6 - Norme generali sull'istruzione**

1. Nella materia "Norme generali sull'istruzione", spetta alla Regione del Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riferimento:

- a) alla disciplina delle finalità, delle funzioni e dell'organizzazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, nel quadro del sistema educativo concordato a livello nazionale;
- b) alla disciplina delle modalità di valutazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI) per la partecipazione delle istituzioni scolastiche regionali alle iniziative nazionali;
- c) alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- d) alla disciplina dell'organizzazione e del rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e formative regionali, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile.

Art. 7 - Disciplina relativa al personale delle istituzioni scolastiche regionali

1. In attuazione di quanto previsto dalla lettera d) dell'articolo 6, con legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la Regione istituisce i ruoli del personale delle istituzioni scolastiche e formative regionali e ne determina la consistenza organica.

2. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non riservati alla legge dalla vigente normativa statale in materia di pubblico impiego, sono disciplinati, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da contratti collettivi regionali che garantiscono comunque il trattamento economico previsto dalla contrattazione nazionale di comparto, nonché il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative.

3. Le attribuzioni dell'Amministrazione dello Stato in materia di istruzione, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o regionale, sono esercitate, nell'ambito del territorio regionale, dalla Regione del Veneto.

4. Tra le attribuzioni di cui al comma 3, sono comprese le funzioni esercitate dall'Ufficio scolastico regionale e connesse alla titolarità e gestione del rapporto organico e di servizio del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche e formative regionali. Sono conseguentemente trasferite alla Regione del Veneto le risorse umane assegnate all'Ufficio scolastico regionale, comprese le sue articolazioni a livello provinciale.

Art. 8 - Istruzione

1. Nella materia "Istruzione", spetta alla Regione del Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina della programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
- b) alla disciplina della programmazione delle reti scolastiche sul territorio regionale, inclusi gli aspetti relativi alla definizione del fabbisogno regionale di personale e alla distribuzione dello stesso tra le istituzioni scolastiche;
- c) alla disciplina dell'assegnazione dei contributi alle istituzioni scolastiche paritarie del Veneto;
- d) alla disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola;
- e) alla disciplina dell'educazione degli adulti.

Art. 9- Sistema universitario regionale

1. Nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni universitarie, spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa in tema di Università, con riguardo:

- a) alla disciplina della programmazione universitaria, con particolare riferimento all'istituzione di corsi di studio, anche in coerenza con le esigenze espresse dal contesto economico, sociale e produttivo veneto;
- b) alla disciplina della valutazione del sistema universitario regionale, e dei rapporti di collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la partecipazione alle iniziative e ai progetti nazionali;
- c) alla disciplina del finanziamento del sistema universitario regionale.

Titolo IV
Ricerca scientifica e tecnologica

Art. 10 - Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

1. Nella materia "Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, con riferimento:

- a) alla disciplina degli interventi di sostegno: alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie, al trasferimento tecnologico, ai programmi delle imprese volti alla realizzazione o al miglioramento di prodotti o processi produttivi mediante l'innovazione tecnologica;
- b) allo sviluppo e coordinamento delle iniziative di collaborazione tra Università, Centri di ricerca e imprese sul territorio regionale;
- c) alla disciplina dei distretti industriali.

Titolo V
Governo del territorio

Art. 11 - Governo del territorio

1. Nella materia "Governo del territorio", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione con riferimento:

- a) alla disciplina dei limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti;
- b) alla disciplina inerente la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia.

Titolo VI
Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Promozione e organizzazione di attività culturali.

Art. 12 - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema

1. Nella materia "Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riguardo alla disciplina degli scarichi e con particolare riferimento alla disciplina dell'accertamento degli illeciti amministrativi di cui all'articolo 133 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", dell'irrogazione e della riscossione delle relative sanzioni amministrative.

Art. 13 - Tutela dei beni culturali

1. Nella materia "Tutela dei beni culturali", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riferimento:

- a) alla tutela delle Istituzioni di alta cultura e delle Accademie aventi sede nel territorio regionale;
- b) ai beni immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico e etno-antropologico presenti sul territorio regionale;
- c) ai beni appartenenti al patrimonio storico della Prima Guerra mondiale presenti sul territorio regionale;
- d) ai beni librari e archivistici presenti sul territorio regionale.

Art. 14 - Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali

1. Nella materia "Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

2. La potestà legislativa di cui al comma 1 ha ad oggetto la valorizzazione e l'organizzazione di attività culturali in relazione a tutti i beni presenti sul territorio regionale, indipendentemente dalla titolarità del bene stesso, nonché la disciplina degli interventi a favore del patrimonio culturale di origine veneta che si trova all'estero.

Titolo VII
Rapporti internazionali e con l'Unione Europea

Art. 15 - Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni

1. Nella materia "Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, fermo il rispetto delle norme di procedura di cui al quinto comma dello stesso articolo.

Titolo VIII Protezione civile

Art. 16 - Protezione civile

1. Nella materia “Protezione civile”, spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, con riferimento al potere del Presidente della Giunta regionale di emanare ordinanze, in deroga alla normativa regionale e statale vigente, al verificarsi o nell’imminenza degli eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” che per natura ed estensione possono essere considerati di rilevanza regionale in quanto comportano l’intervento di più enti competenti in via ordinaria.
2. Il Presidente della Giunta regionale, nell’esercizio dei poteri di cui al comma 1, può avvalersi di commissari delegati.
3. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 1 hanno efficacia limitatamente al territorio regionale e devono essere conformi ai requisiti prescritti dalla legge.
4. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e comunicate al Dipartimento di protezione civile e agli enti locali interessati.

Titolo IX Coordinamento della finanza pubblica e finanza regionale e locale

Art. 17 - Tributi regionali e locali

1. La Regione, relativamente ai tributi erariali regionali e locali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può in ogni caso con legge regionale modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale.
2. La Regione può, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione, che provvede alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni.

Titolo X
Disposizioni transitorie

Art. 18 - Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni normative statali vigenti nelle materie di cui al presente capo attribuite alla competenza della Regione, continuano ad applicarsi nel territorio veneto fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.

CAPO II

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 19 - Oggetto

1. Il capo II della presente proposta concerne il trasferimento alla Regione del Veneto di specifici funzioni e compiti amministrativi nelle seguenti materie di cui di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

A) di competenza esclusiva statale:

a) "Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

B) di competenza concorrente, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

a) "Coordinamento della finanza pubblica";

b) "Previdenza complementare";

c) "Aziende di credito a carattere regionale";

d) "Alimentazione";

e) "Produzione, trasporto e distribuzione dell'energia";

f) "Istruzione";

riguardo ai seguenti settori: sostegno alle imprese; infrastrutture e opere pubbliche, imprenditoria giovanile, credito regionale, idrocarburi, scuole paritarie, sistema cooperativo, pesca, semplificazione burocratica.

2. Sono in particolare trasferiti le funzioni ed i compiti amministrativi in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della comunità veneta, che possono più efficientemente essere esercitati a livello regionale.

3. Il trasferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, quali, fra gli altri, quelli di programmazione e vigilanza.

Art. 20 - Risorse umane e strumentali

1. Alla individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e organizzative da trasferire alla Regione per l'esercizio delle funzioni di cui al presente Capo, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro dell'Economia, da emanarsi, previo accordo con la Regione Veneto, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di differenziazione.
2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 si individuano le modalità e le procedure di trasferimento del personale statale necessario all'esercizio delle funzioni trasferite.
3. Ferma restando l'autonomia normativa ed organizzativa della Regione del Veneto, al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata.
4. Il personale trasferito può permanere, a domanda, nel regime previdenziale proprio del comparto di provenienza; la domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dall'inquadramento nel ruolo regionale.
5. Salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, al personale inquadrato nel ruolo regionale si applicano, successivamente al trasferimento, le norme di legge e di contratto che disciplinano il trattamento economico e stipendiale dei dipendenti regionali.

Art. 21 - Beni

1. Il trasferimento dei beni individuati dal decreto di cui all'articolo 20, comma 1, ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto stesso, che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore della Regione del Veneto.
2. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione della Regione nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.

Art. 22 - Decorrenza

1. La data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione del Veneto è contestuale a quella dell'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al loro esercizio, nonché dell'effettivo finanziamento delle medesime in conformità all'art. 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
2. In relazione ai contenuti della presente proposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di differenziazione, le amministrazioni statali interessate provvedono a ridurre le dotazioni organiche in misura corrispondente al personale trasferito, nonché a riordinare e a semplificare le proprie strutture organizzative ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Per quanto riguarda l'amministrazione indiretta e strumentale dello Stato, si provvede entro il termine di cui al primo periodo del presente comma e ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Contestualmente all'attribuzione delle risorse finanziarie derivanti dalle disposizioni di cui alla presente proposta, sono rideterminati gli obiettivi del Patto di Stabilità Interno.

Titolo II

Coordinamento della finanza pubblica nel sostegno alle imprese, previdenza complementare e aziende di credito a carattere regionale

Art. 23- Fondo rotativo per il sostegno alle imprese

1. Una quota del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2005", determinata in relazione all'incidenza del numero di imprese attive in Veneto sul totale nazionale, è destinata alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese ubicate nel territorio del Veneto.

2. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui al comma 1 possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

3. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita la Cassa Depositi e Prestiti, sono definite le disposizioni attuative dei commi 1 e 2, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

Art. 24 - Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", determinata in relazione all'incidenza del numero di imprese attive in Veneto sul totale nazionale, è destinata a garanzia dei crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese ubicate nel territorio del Veneto.

2. Le garanzie concesse a valere sulle risorse di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

3. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione del Veneto, sentito il Mediocredito Centrale Spa, sono definite le disposizioni attuative dei commi 1 e 2, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

Art. 25 – Fondo mutualistico regionale per la tutela dei depositanti del credito cooperativo

1. E' istituito il Fondo mutualistico regionale per la tutela dei depositanti del credito cooperativo.

2. Le dotazioni del predetto fondo sono costituite dai versamenti di una quota pari al 3 per cento degli utili annuali delle società cooperative e loro consorzi aventi sede nel territorio regionale in conformità a quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, e dall’articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 “Nuove norme in materia di società cooperative”.

Art. 26– Previdenza complementare

1. È attribuito alla Regione del Veneto il gettito dell’imposta sostitutiva sui rendimenti dei fondi pensione riferito al territorio regionale, di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono anche destinate al finanziamento degli interventi regionali a sostegno della diffusione su base territoriale della previdenza complementare.

Art. 27 – Sostegno al credito regionale

1. È attribuito alla Regione del Veneto il gettito dell’imposta di bollo dovuta sui conti correnti aperti presso istituti di credito a carattere regionale di cui all’articolo 13 comma 2 bis, e relative note della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo”.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono anche destinate al finanziamento degli interventi regionali in materia di casse di risparmio, casse rurali e aziende di credito a carattere regionale.

Art. 28 - Fondo di garanzia per le opere pubbliche

1. Una quota del Fondo di garanzia per le opere pubbliche di cui all’articolo 2, commi 264 e 265, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, determinata in relazione all’incidenza del numero di imprese attive in Veneto sul totale nazionale, è destinata al sostegno finanziario dei lavori di competenza dei soggetti privati titolari di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche nel territorio del Veneto.

2. Le garanzie concesse a valere sulle risorse di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati, con contestuale trasferimento ai medesimi in regime di fondi amministrati delle risorse di cui al comma 1.

3. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione del Veneto, sentita la Cassa Depositi e Prestiti, sono definite le disposizioni attuative dei commi 1 e 2, nel rispetto delle esigenze generali dell’economia regionale.

Art. 29 - Sostegno all'imprenditoria giovanile

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni di sostegno all’imprenditoria giovanile finanziate mediante una quota del fondo di cui all’articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)”.

Art. 30 - Regionalizzazione del gettito dell'accisa sul gas naturale rigassificato nel territorio del Veneto

1. È attribuito alla Regione del Veneto il gettito dell'accisa per il gas naturale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative", in misura corrispondente al rapporto tra i volumi di gas naturale rigassificati negli impianti fissi *offshore* ubicati nel territorio regionale e i volumi complessivi di gas naturale commercializzati nel territorio nazionale nell'anno corrispondente.

2. Le modalità operative connesse all'attuazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Art. 31- Tenuta e vigilanza dell'Albo delle Società Cooperative

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative in materia di tenuta e gestione dell'Albo delle società cooperative, di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223 *sexiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile", relativamente alle società aventi la propria sede legale nel territorio della Regione.

2. A tal fine, è istituito un apposito Albo regionale delle società cooperative, la cui gestione è attribuita alle Camere di commercio.

3. Sono altresì trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative alla vigilanza sugli enti cooperativi di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142 recante: Revisione della legislazione in materia cooperativistica con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", relativamente alle società iscritte all'Albo regionale di cui al comma 2.

Art. 32- Accredimento delle agenzie per le imprese

1. Con riferimento alle attività produttive e di prestazione di servizi localizzate nel territorio del Veneto, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 "Regolamento recante requisiti e modalità di accredimento delle Agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni di accredimento e vigilanza delle Agenzie per le imprese aventi sede operativa nel territorio regionale.

Titolo III**Coordinamento della finanza pubblica, alimentazione, produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali****Art. 33 - Regionalizzazione delle operazioni di capitalizzazione svolte dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)**

1. Una quota delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38", e del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 14 febbraio 2006 "Attività di rilascio di garanzie a norma dell'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102", determinata in base all'incidenza del numero di imprese del settore agricolo ubicate in Veneto sul totale nazionale, è finalizzata alla attività di rilascio di garanzie a fronte di finanziamenti destinati alle imprese agricole, nonché a presidio delle operazioni di credito agrario concesse ai sensi degli articoli 43 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" alle imprese operanti nei settori agricoli, agroalimentari e della pesca ubicate nel territorio del Veneto.

2. Le garanzie concesse a valere sulle risorse di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

3. Con apposito provvedimento della Regione del Veneto, sentito l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono definite le disposizioni attuative di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

Art. 34 - Regionalizzazione delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie e di erogazione di finanziamenti svolte dall'Istituto per lo sviluppo agroalimentare Spa (ISA)

1. Una quota delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", determinata in base all'incidenza del numero di imprese del settore agricolo ubicate in Veneto sul totale nazionale, è finalizzata alla realizzazione di operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie e di erogazione di finanziamenti a società ed organismi operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ubicati nel territorio del Veneto.

2. Le operazioni condotte a valere sulle risorse di cui al comma 1 possono essere effettuate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

3. Con apposito provvedimento della Regione del Veneto, sentito l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, sono definite le disposizioni attuative di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

Art. 35 - Devoluzione di una quota del finanziamento statale ad AGEA

1. E' attribuita alla Regione del Veneto una quota delle risorse destinate al finanziamento delle funzioni di organismo pagatore dell'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita

con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 “Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, relativamente al territorio regionale.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono anche destinate al finanziamento delle funzioni svolte dall’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) istituita con legge regionale del Veneto 9 novembre 2001 n. 31, nonché agli ulteriori interventi destinati al sostegno e allo sviluppo della produzione agricola sul territorio regionale.

Art. 36 - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui all’articolo 29, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, secondo le modalità individuate nella legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”.

Art. 37 - Lavorazione e stoccaggio degli oli minerali

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative per l’individuazione dei criteri e delle modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione, modifica e dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali, in deroga a quanto disposto dall’articolo 1, comma 8, lettera c), punto 5), della legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”.

2. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Art. 38 - Funzioni ispettive in materia agroalimentare

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative svolte dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ICQRF) ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n.105.

2. Sono altresì trasferite alla Regione del Veneto le funzioni relative all’effettuazione dei controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli, svolte da Agecontrol S.p.a., ai sensi dell’articolo 18, comma 1 bis del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f) g), l), e e), della legge 7 marzo 2003, n. 38”, come modificato dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22 “Interventi urgenti nel settore agroalimentare”, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

3. Al fine di garantire l’adeguato esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite alla Regione del Veneto, secondo le modalità individuate dal decreto di cui all’articolo 20, comma 1, le

risorse umane, strumentali e organizzative attualmente assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate a livello regionale sono acquisiti dalla Regione.

Art. 39 - Pesca e acquacoltura

1. Le Commissioni Consultive Locali, istituite ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n.38", sono competenti ad esprimere il parere sui decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, sulla tutela e gestione delle risorse ittiche in relazione alle attività di pesca esercitate entro le tre miglia dalla terraferma (piccola pesca costiera), relativamente al territorio della Regione.

2. Sono altresì trasferite alla Regione le funzioni amministrative in materia di conservazione e gestione delle risorse ittiche, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154, ivi compresa la definizione del Piano di Gestione, nonché le funzioni relative alle attività connesse alla pesca di cui all'articolo 7 del medesimo decreto entro le tre miglia dalla terraferma.

Art. 40 - Riconoscimento delle acque minerali naturali

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative in materia di riconoscimento delle acque minerali naturali di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 "Attuazione della direttiva 2009/54/CE, relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali", nel rispetto delle linee guida determinate dal competente Ministero.

Titolo IV

Produzione trasporto e distribuzione di energia, ambiente, opere pubbliche

Art. 41 - Valutazione di impatto ambientale

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative al procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli dal 19 al 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", attinente ai progetti di competenza statale, indicati nell'Allegato II del decreto, finalizzati alla realizzazione di opere ubicate esclusivamente nel territorio della Regione.

2. Con riferimento ai progetti di opere di cui al comma 1, la Regione applica il medesimo procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo alle opere di sua esclusiva competenza.

Art. 42 - Funzioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le seguenti funzioni amministrative in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia:

- a) autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di potenza non superiore a 900 MW termici, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", compresi gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale" così come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55;
- b) autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione superiore a 150 KV facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, limitatamente al tronco di rete che attraversa il territorio regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- c) rilascio della concessione all'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o in unità geologiche profonde di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";
- d) autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di gasdotti e di oleodotti e di reti di trasporto di fluidi termici facenti parte della rete nazionale, limitatamente al tronco di rete che attraversa il territorio regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

2. Le funzioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono esercitate previa intesa con lo Stato, sentite le Regioni interessate.

Art. 43 - Edilizia scolastica

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative all'attività di programmazione generale e annuale degli interventi a favore dell'edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica".
2. La Regione disciplina le procedure di attuazione e finanziamento degli interventi sul proprio territorio.

Art. 44 - Gestione e riduzione del rischio sismico

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative all'utilizzo del Fondo per interventi straordinari di cui all'articolo 32 bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 32 bis.

Art. 45 – Infrastrutture viarie

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 bis del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112", sono trasferite al demanio della Regione del Veneto le strade comprese nella rete stradale nazionale insistente nel territorio veneto ed individuate nella Tabella allegata al medesimo Decreto.

2. Sono conseguentemente trasferite alla Regione le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade di cui al comma 1, ivi comprese la nuova costruzione o il miglioramento delle strade esistenti, nonché la vigilanza sulle strade stesse.

Art. 46 – Regionalizzazione della Agenzia del Demanio

1. Sono trasferiti alla Regione del Veneto i beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

2. Sono conseguentemente trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative esercitate dall'Agenzia del Demanio - Filiale Veneto relativamente ai beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui al comma 1.

Art. 47 - Regionalizzazione della Sovrintendenza per i Beni culturali

1. Per assicurare la massima efficacia alle azioni di conservazione e valorizzazione dei beni immobili e mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", presenti sul territorio regionale, sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative svolte dalle competenti Sovrintendenze.

2. Ai fini del comma 1, la valorizzazione dei beni culturali comprende ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ad incrementarne la fruizione, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura.

Art. 48 - Corpo forestale dello Stato

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36 "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato" attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento alle lettere b), d), e), f), h), i), l), m) del citato articolo 2, comma 1, e con esclusione delle funzioni di pubblica sicurezza.

2. Al fine di garantire l'adeguato esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono trasferite alla Regione del Veneto, secondo le modalità individuate dal decreto di cui all'articolo 20, comma 1, le

risorse umane, strumentali e organizzative attualmente assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Corpo Forestale dello Stato.

Art. 49 - Regionalizzazione dei proventi della tassa di concessione governativa per il porto d'armi ad uso caccia

1. In deroga alla previsione di cui all'articolo 66, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", per l'esercizio delle funzioni regionali in materia faunistico-venatoria è attribuito alla Regione del Veneto, per la quota parte riferibile al territorio regionale, l'intero gettito della tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 "Disciplina delle tasse sulle concessioni governative", come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995.

Art. 50 - Tutela paesaggistica

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", l'elaborazione del piano paesaggistico è di competenza esclusiva della Regione del Veneto.

2. La Regione esercita altresì la funzione autorizzatoria di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 prescindendo dal parere della Sovrintendenza.

Art. 51 - Tutela dell'ambiente

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le seguenti funzioni amministrative in materia di tutela dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", esercitate dallo Stato:

a) indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera h), del decreto;

b) determinazione di criteri generali, ai fini dell'elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto, con particolare riferimento alla determinazione delle linee guida per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e per il coordinamento dei piani stessi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera m), del decreto;

c) determinazione delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera o), del decreto;

d) indicazione dei criteri generali, ivi inclusa l'emanazione di specifiche linee guida, per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera q), del decreto;

e) determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto.

Art. 52 – Funzioni in materia di gestione del demanio marittimo sulla Laguna di Venezia

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative già esercitate dallo Stato sulla Laguna di Venezia mediante il Magistrato alle Acque, e trasferite al provveditorato interregionale per le opere pubbliche ai sensi dell'articolo 18 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riferimento:

- a) alla gestione del demanio marittimo di cui all'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- b) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale o interregionale di cui all'articolo 105, comma 2, lettera e), del decreto n. 112/1998;
- c) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto n. 112/1998;
- d) alla salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171 "Interventi per la salvaguardia di Venezia" e alle ulteriori norme vigenti in materia.

**Titolo VI
Scuole paritarie****Art. 53 - Finanziamento delle scuole paritarie**

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi destinati alle scuole paritarie presenti sul territorio regionale.

**Titolo VII
Disposizioni transitorie e finali****Art. 54 - Disposizioni transitorie**

1. I procedimenti amministrativi già iniziati alla data di cui all'articolo 22, comma 1, della presente proposta conservano la loro validità e sono portati a termine secondo i criteri e le modalità stabilite dalle norme in vigore alla data in cui hanno avuto inizio.

Art. 55- Disposizioni finali

1. Non possono essere introdotte deroghe o modifiche alle previsioni della legge di differenziazione se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni e mediante il medesimo procedimento previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

2. In nessun caso le norme della legge di differenziazione possono essere interpretate nel senso di attribuire allo Stato funzioni e compiti trasferiti alla Regione del Veneto dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Capo III

Titolo I Disposizioni finanziarie

Art. 56 - Attribuzione di risorse ai sensi dell'art.119 Cost.

1. Spettano complessivamente alla Regione, oltre alle singole devoluzioni di gettiti per specifiche funzioni indicate negli articoli precedenti e agli attuali tributi propri, le seguenti quote di compartecipazione ai tributi erariali riscossi nel territorio della Regione stessa:

- 1) nove decimi del gettito dell'Irpef;
- 2) nove decimi del gettito dell'Ires;
- 4) nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto